### P5\_TA(2004)0244

## Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale \*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (COM(2003) 854 – C5-0080/2004 – 2003/0334(CNS))

#### (Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 854)<sup>1</sup>,
- visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0080/2004),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0208/2004),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
- 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento:
- 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
- 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 CONSIDERANDO 11

(11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una

(11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio *d'amministrazione*.

rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio *di direzione e dell'ufficio di presidenza*.

### Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2, commi 2 e 3 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio sulla base di elenchi di candidati presentati dagli Stati membri, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori.

Nel presentare l'elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.

## Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2, comma 5 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'elenco dei membri del consiglio di direzione *e dell'ufficio di presidenza* è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *e sul sito Internet del Centro*.

# Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CEE) n. 337/75)

- 4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 *e la Commissione*, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di *un anno rinnovabile*.
- 4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di *due anni rinnovabili*.

### Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 4, paragrafo 5 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

- 5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei
- 5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei

governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.

governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione *e dell'ufficio di presidenza* senza diritto di voto.

### Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 8 bis (nuovo) (Regolamento (CEE) n. 337/75)

8 bis. Gli Stati membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, il Consiglio, la Commissione e il consiglio di direzione si adoperano, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nelle candidature e nelle nomine di cui al paragrafo 2, nell'elezione di cui al paragrafo 8.

Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 337/75)

(2 bis) L'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"1. Il direttore e il vicedirettore sono nominati dalla Commissione sulla base di un elenco di candidati presentati dal consiglio di direzione."

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 337/75)

(2 ter) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

"2. Il direttore e il vicedirettore sono scelti in base alla loro competenza e offrono ogni garanzia di indipendenza."

# Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo) Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

(2 quater) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

''2 bis. Il direttore e i vicedirettori sono nominati per una durata di cinque anni. L'incarico è rinnovabile.''